

LINEE GUIDA AZIENDALI PER I CONTROLLI SUL GREEN PASS



ARTICOLO 1 - PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (di seguito, per brevità, "Azienda"),

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per I CONTROLLI SUL GREEN PAS

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO necessario dare a tutti i datori di lavoro delle diverse articolazioni dell'Azienda - datori di lavoro che l'articolo 1, comma 4, del precitato decreto-legge n. 127 del 2021 individua quale soggetto preposto al controllo del possesso del green pass - indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 previsto all'articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

adotta le seguenti linee guida.

ARTICOLO 2 - INTRODUZIONE

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

ARTICOLO 3 - CONTENUTO DELL'OBBLIGO

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) ed è in grado di

esibirla.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Azienda.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Azienda.

Pertanto, per accedere in Azienda, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

In questi casi la rilevazione del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di contagio.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua **nel datore di lavoro** il soggetto preposto al controllo.

Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale dell'Azienda designato tale.

Tuttavia, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il datore di lavoro può delegare la predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nelle sedi - tra l'altro la maggior parte delle sedi aziendali - provviste di servizio di vigilanza, custodia,

portierato ed assistenza al pubblico, il datore di lavoro può incaricare suddetto personale.

Nell'esercizio del potere di controllo il datore di lavoro impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente (Servizio del Personale) il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale **non inferiore al 20 per cento** di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

1. a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, al Servizio GRU (Gestione Risorse Umane) il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata

rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi (il testo di comunicazione al lavoratore in caso di verifica negativa - anche via mail - è in allegato).

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente/preposto che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici - Servizio GRU (Gestione Risorse Umane) - l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, l'Azienda, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità.

Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- A. mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al Servizio GRU (Gestione Risorse Umane) il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
- B. accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il il personale delegato alle verifiche e che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica servizio Personale (Gestione Risorse Umane) l'assenza ingiustificata.

Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI MANUALI, AUTOMATIZZATI E A CAMPIONE

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, i datori di lavoro dovranno, prioritariamente, predisporre il relativo controllo all'accesso.

Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, i controlli possono svolgersi anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'Azienda non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli store.

Fermo restando che ciascun datore di lavoro organizza tali controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non

determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le sedi con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:

- pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli.
- piattaforma NoiPA con una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA
- nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta
- per le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti come nella fattispecie la nostra Azienda, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi
 fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e
 accreditamento.
- Per tutte le sedi aziendali resta comunque possibile utilizzare l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile

Alle presenti linee guida sono allegati:

- **1.** VADEMECUM DETTAGLIATO delle modalità operative per organizzare in concreto le verifiche in azienda:
- 2. una "PROCEDURA ORGANIZZATIVA "BREVE" PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL *GREEN PASS* PER L'ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO"
- **3.** AVVISO ai lavoratori
- 4. AVVISO PER TUTTI I LAVORATORI
- **5.** AVVISO ai fornitori e ai professionisti esterni
- **6.** MODELLO DI DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI "INCARICATI DEL CONTROLLO" (gli unici autorizzati ad effettuare i controlli e detti anche "verificatori";
- 7. MODULO DI INCARICO PRIVACY PERSONALE ADDETTO ALLE VERIFICHE GREEN PASS
- 8. INFORMATIVA PRIVACY
- 9. REGISTRO DELLE VERIFICHE

L'Azienda si riserva di aggiornare la procedura e documentazione allegata qualora dovessero pervenire altri chiarimenti o indicazioni sull'applicazione del D.L.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1

VADEMECUM DETTAGLIATO DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER ORGANIZZARE IN CONCRETO LE VERIFICHE IN AZIENDA CON AVVISI, INCARICO/DELEGA CONTROLLI, INFORMATIVA PRIVACY, FACSIMILE DI LETTERA DI AVVISO AL DIPENDENTE

Come noto l'entrata in vigore del decreto Legge n. 127/2021 è il 15 ottobre 2021 e riguarda **tutti i lavoratori** - nel senso più ampio della parola - che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro * anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi (professionisti/consulenti/addetti alla manutenzione) ed i collaboratori non dipendenti.

* Luogo di lavoro: Il D.L. n. 127/2021 non amplia soltanto il concetto di "lavoratore", ma anche quello di "luogo di lavoro". La norma, infatti, estende l'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non soltanto agli stabilimenti, alle sedi, agli uffici dell'Azienda datore di lavoro, ma alla generalità dei "luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta". Ne consegue che il Green Pass viene richiesto per accedere a qualsiasi luogo nel quale il lavoratore sia tenuto, anche solo in parte, temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attività lavorativa. S'intende, tuttavia, che il luogo di lavoro così estensivamente considerato deve essere in ogni caso idoneo, anche solo potenzialmente, a porre il lavoratore da controllare in contatto con altri lavoratori nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Vademecum dettagliato delle modalità operative per la verifica del green pass dei lavoratori contiene e definisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e ha tenuto conto sia delle peculiarità delle singole realtà aziendali, sia delle specifiche caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, dei processi produttivi e dei layout aziendali, per cui le procedure possono essere differenziate anche in base ai flussi di ingresso in azienda (variabili nel rispetto della flessibilità in entrata e in uscita prevista dai Protocolli di regolamentazione condivisa allo scopo di evitare assembramenti; secondo le FAQ, infatti, "il Green Pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti"), ovvero in ragione delle condizioni di svolgimento delle mansioni assegnate alla generalità o a particolari categorie di lavoratori.

Il decreto infatti presenta diverse problematiche che si spera siano chiarite con le seguenti istruzioni interpretative.

RIEPILOGO DELLA NORMA

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro. L'obbligo sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.

Il D.L. n. 127/2021 obbliga chi svolge un'attività lavorativa a dimostrare documentalmente il possesso della Certificazione Verde (Green Pass), esibendola su richiesta, per poter accedere al luogo di lavoro e cioè al luogo in cui è svolta l'attività lavorativa.

Cosa prevede la norma:

Certificazione verde COVID-19

EU Digital COVID Certificate



<u>Dal 15 ottobre al 31 dicembre</u> per accedere nei luoghi di lavoro, i lavoratori devono possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

L'obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso l'Azienda.

Più nel dettaglio <u>l'obbligo di verifica è posto in capo ai datori</u> <u>di lavoro</u> mentre per quanto riguarda i soggetti che collaborano con la PA sulla base di contratti esterni il controllo sarà anche a carico dei datori di lavoro dei soggetti loro sottoposti che accederanno ai luoghi di lavoro nella PA.

Il D.L. n. 127/2021 individua come soggetti obbligati al possesso e all'esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalità dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari. La norma, in effetti, estende l'obbligo così generalizzato a tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore pubblico e privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, "a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato", in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato accedere (anche devono temporaneamente occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia "sulla base di contratti esterni" (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).

Nel D.L. n. 127/2021, pertanto, si rinviene un testo normativo formulato in modo da assicurare la più ampia estensione materialmente possibile dell'obbligo di verifica del possesso di Green Pass.

La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di "lavoratore", prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dell'imprenditore, datore di lavoro pubblico e privato, chiamato a verificare l'osservanza dell'obbligo legale.

Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nell'obbligo non soltanto la generalità dei dipendenti assunti direttamente dall'Azienda e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dell'appaltatore (che svolgono la propria attività presso i locali dell'azienda committente), i lavoratori distaccati, così pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche il consulente del lavoro o il professionista esterno (che hanno l'esigenza di

recarsi presso gli uffici dell'Azienda, anche per presenziare a una ispezione del lavoro ecc...)..

Inoltre, sempre secondo le FAQ governative anche il titolare dell'azienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato e incaricato per i controlli. Quanto ai liberi professionisti le FAQ affermano espressamente: "Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti".

L'obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dal 15 ottobre 2021 l'accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

L'obbligo di verifica è in capo al datore di lavoro (o a suo delegato) che dovrà stabilire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre.

Qualora il datore di lavoro non provveda entro tale data all'adozione delle misure organizzative potrà essere sanzionato in via amministrativa.

È opportuno che i controlli vengano fatti al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma ove ciò risulti di difficile attuazione, sarà possibile che siano fatti nel corso dell'attività lavorativa.

È importante che venga formalizzato con atto scritto (fac simile allegato) chi sia il soggetto incaricato delle verifiche del Green Pass*.

* Ai Sensi del D.L. il datore di lavoro deve individuare "con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi". Ne deriva che il datore di lavoro deve designare e delegare con apposito atto scritto uno o più incaricati delle attività di verifica e di controllo, avendo ampia facoltà di scelta circa il lavoratore da individuare, potendo eventualmente privilegiare soggetti che per le funzioni svolte nell'organizzazione aziendale del lavoro possono più agevolmente assicurare i controlli.

La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App "verifica C19" (oppure le altre suddette specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite) e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso.

La normativa in materia di data protection NON CONSENTE di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione né è consentito raccogliere i dati dell'intestatario ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno è consentito richiedere copia delle certificazioni oggetto della verifica.

Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro privo del Green Pass viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è OBBLIGATORIA.

Il lavoratore privo di Green Pass, ha l'obbligo da parte sua di comunicare che ne è privo PRIMA del suo ingresso in azienda: se non lo fa o lo fa successivamente diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata, ma di violazione alla normativa.

La norma prevede anche la possibilità che il Green Pass venga rilasciato a seguito di esito negativo del tampone e, anche per supplire a situazioni di emergenza e consentire l'accesso al luogo di lavoro. In questo caso la validità è di sole 48 ore o 72 ore (a seconda dell'esecuzione di test rapido o di test molecolare) dall'esecuzione del test ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie.

Quanto al costo del test del tampone, poiché la legge prevede il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza Green Pass valido, essendo una libera scelta del lavoratore quella di non vaccinarsi (gratuitamente), sarà a suo carico - e non dell'azienda - il pagamento dello stesso.

GREEN PASS

GREEN PASS



Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

- 1. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- 2. la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
- 3. l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. (Il green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ha una validità di: 48 ore dall'esecuzione del test "antigenico rapido" e di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare" come previsto da un emendamento al decreto green pass bis approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera disposizione introdotta all'art. 9 del D.L. 52/2021 dalla Legge n. 133 del 2021, di conversione del D.L. 111/2021).
- 4. o essere esenti dalla vaccinazione (in questo caso viene esibito la certificazione di esenzione)

MODALITA' DI CONTROLLO DIPENDENTI

All'interno dell'Azienda il possesso del Green Pass dei lavoratori verrà verificato quotidianamente a campione/ sulla popolazione aziendale, all'atto dell'ingresso presso la portineria/presso gli accessi/ ove sono collocati i timbratori marcatempo/ oppure nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina (allegati alle linee guida)

Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile.

Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

APP VERIFICA C19 SCARICABILE AI SEGUENTI LINK:

- per chi ha sistema operativo IOS:
 (Apple): https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
- per chi ha sistema operativo ANDROID (Samsung, Huawei, ecc.)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalu te.verificaC19



AppStore

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.



PlayStore

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.



AppGallery

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

Secondo le FAQ del Governo, infatti, "al momento non sono previste piattaforme" dedicate ("se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica").

L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Quanto alle modalità di svolgimento dei controlli, il D.L. n. 127/2021 stabilisce che essi devono essere effettuati "prioritariamente, ove possibile, (...) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro", prevedendo tuttavia che le verifiche possono essere svolte anche "a campione".


Ne consegue che la modalità ordinaria per effettuare i controlli consiste nella verifica del possesso di una Certificazione Verde (Green Pass) valida all'ingresso del luogo di lavoro, ma la norma consente di effettuare la verifica anche dopo l'accesso dei lavoratori in azienda, pertanto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Rispetto alla campionatura non si ritiene che la facoltà di effettuare i controlli anche a campione, riconosciuta dal d.l. n. 127/2021, permetta di evitare una verifica giornaliera, stante la finalità della norma, mentre appare legittimo individuare criteri di selezione che possano riguardare il momento dell'ingresso in azienda (ad es. uno ogni tre), oppure la quantità complessiva dei lavoratori che si recano al lavoro (ad es. almeno il 20%) o ancora le diverse collocazioni nell'organizzazione aziendale (ad es. due lavoratori per ogni reparto/ufficio/team).



AVVISI (<u>DA AFFIGGERE IN BACHECA</u> <u>E SU PORTALE</u> AZIENDALE IN ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA)

I lavoratori verranno resi edotti tramite appositi avvisi delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19



DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS

Laddove all'atto del controllo il lavoratore non esibisca un Green Pass valido, il dipendente stesso non verrà ammesso ovvero verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all'esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (il testo della comunicazione di assenza ingiustificata al lavoratore - anche via mail - è in allegato alle linee guida)

Tale provvedimento non sarà applicato nei confronti dei dipendenti in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid 19 (certificazione da esibire) *

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione sono rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende (ad esempio: i medici vaccinatori degli HUB) ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.

Gli operatori deputati a controllare le Certificazioni Verdi non possono in alcun modo accettare certificazioni non ufficiali (cioè non rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito).

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid hanno validità massima fino al 30 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

*Il D.L. n. 127/2021 esonera dall'obbligo di possedere e di esibire il Green Pass

Le certificazioni mediche degli esentati devono contenere:

- 1. i dati anagrafici identificativi dell'interessato;
- 2. la specifica dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- 3. la data di fine di validità della certificazione ("certificazione valida fino al ...");
- 4. dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero l'Azienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;
- 5. timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalità digitale);
- 6. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, i lavoratori esenti - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo

CONTROLLO LAVORATORI / FORNITORI ESTERNI



In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte dell'Azienda la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all'atto dell'ingresso nello stabilimento aziendale.

Con riferimento a questa tipologia di lavoratori (soggetti che si recano in azienda senza vincolo di subordinazione, come nel caso dei consulenti e dei liberi professionisti in genere, dei collaboratori, degli agenti, dei tirocinanti e degli stagisti), l'accertamento del mancato possesso della Certificazione Verde impone una sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso.

Si ritiene necessariamente da sospendere temporaneamente il contratto con il quale l'imprenditore individuale si reca in azienda per un incarico di manutenzione continuativa di strutture, impianti o macchinari. (l'aAvviso ai Fornitori/Professionisti esterni è in allegato alle linee guida)

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Gli incaricati dei controlli sono tenuti all'accertamento e alla comunicazione delle assenze del green pass o dei green pass non validi al datore di lavoro che curerà il prosieguo di competenza (contestazione delle violazioni, nonché a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni riscontrate).



SANZIONI

- 1. L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
- 2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell'Azienda e sono irrogate dal Prefetto.

L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" viene sancito l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre 2021.

Questo comporta che il lavoratore, al suo arrivo in azienda, dovrà mostrare il proprio certificato verde per poter accedere e svolgere la propria mansione.

Il fatto di mostrare al datore di lavoro (o ad un incaricato che va nominato formalmente) il proprio green pass, costituisce un trattamento di dato personale e come tale rientra nella sfera del GDPR.

Il Titolare dovrà dunque fornire al lavoratore un'adeguata informativa green pass (allegato).

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza (art. 5 GDPR), l'Azienda, Titolare del trattamento, dovrà rendere ai lavoratori adeguata informativa (ex art. 13 del GDPR) relativa al trattamento dei dati effettuato per la verifica del Green Pass.

Tale informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- 1. l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del suo RPD/DPO;
- 2. le finalità che saranno necessariamente connesse e strumentali alla gestione del contagio da COVID-19;
- 3. la base giuridica del trattamento che è da individuarsi nella necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. gdpr) e nella specie il DPCM in commento;
- 4. il periodo di conservazione dei dati personali;
- 5. l'indicazione dei diritti dell'interessato indicati agli artt. 15-22 GDPR; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- 6. l'indicazione della necessità di sottoporsi a verifica per poter accedere ai locali o usufruire dei servizi offerti pena l'impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità di consentire l'accesso ed infine l'assenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Tale informativa dovrà avere la più ampia diffusione possibile. Dovrà essere esposta nei pressi del luogo ove viene effettuata la rilevazione per consentire agli interessati di poterla consultare, oltre che sul sito internet istituzionale.

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Il trattamento di verifica della certificazione verde deve essere annotato sul registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) che, trattandosi del principale strumento per dimostrare l'accountability del Titolare (art. 5 GDPR) non può non contenere il trattamento in questione.

I dati da inserire saranno:

- 1. nome e dati di contatto del Titolare e del responsabile del trattamento;
- 2. le finalità,
- 3. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- 4. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- 5. i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati
- 6. ed infine una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Ciò anche se l'art. 13 co. 5 del DPCM citato stabilisce che "L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma".

Sul punto il Garante si è ampiamente pronunciato anche redarguendo l'abitudine da più fronti stigmatizzata di alcuni esercenti che, al comprensibile fine di semplificare le operazioni di ingresso ai propri utenti e dipendenti tenevano traccia dei nominativi già in possesso del green pass e della loro scadenza così da esimere i soggetti da controlli ad ogni ingresso alla struttura.

Ebbene tale comportamento è vietato in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato.

L'unico soggetto deputato alla conservazione è il Ministro della salute. La conservazione dei dati è determinata dal comma 1 dell'art.16 del DPCM in parola e coincide con il periodo di validità delle certificazioni medesime.

CHI CONTESTA LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

La contestazione è a cura del datore di lavoro e del Servizio Gestione Risorse Umane; i commi 9 e 10 rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 3 dispongono che le sanzioni (amministrative) per datori e lavoratori siano irrogate dal Prefetto.

GREEN PASS OBBLIGATORIO E SMART WORKING

Chi è in smart working non è tenuto ad avere il green pass e quindi può lavorare comunque. Tuttavia non avere il pass non dà diritto automatico ad andare in smart working, che comunque andrà concordato con l'azienda.

Lo smart working non è quindi una scorciatoia per lavorare anche se non si ha il green pass.



PROCEDURA ORGANIZZATIVA "BREVE" PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

- 1. SCOPO La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (*Green Pass*) per l'accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per tutti i soggetti ai quali si applica il decreto-legge n. 127/2021.
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura è predisposta in applicazione delle disposizioni previste del decreto-legge n. 127/2021 relativamente alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (*Green Pass*) per l'accesso al luogo di lavoro, di formazione o di volontariato e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo del possesso della Certificazione Verde (*Green Pass*) per l'accesso al luogo di lavoro (formazione o volontariato), che potranno essere effettuate all'ingresso presso i luoghi di lavoro e/o "a campione" durante l'attività lavorativa.

3. ALCUNE DEFINIZIONI

- ➤ Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.
- ➤ Incaricato al Controllo (o verificatore): Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (*Green Pass*).
- Certificazione Verde: certificazione sia in formato digitale che cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nelle normative vigenti in materia e suoi aggiornamenti.
- Green Pass: Certificazione Verde Covid-19
- **Procedura**: Modalità specifiche per svolgere un'attività o un processo.
- ➤ VerificaC19: Applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di verificare codice QR Code per la verifica del possesso della Certificazione Verde.
- > APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

4. RESPONSABILITÀ

- ➤ Datore di Lavoro: (come da designazione della Direzione aziendale) è il responsabile della nomina dell'Incaricato al controllo (verificatore) e della attuazione della presente procedura;
- ➤ Incaricato al Controllo (verificatore): è il responsabile addetto alle attività di controllo previste dalla presente procedura.

5. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

L'incaricato al controllo della certificazione verde viene designato dal datore di lavoro attraverso formale lettera di incarico e relativa informativa.

6. MODALITÀ DI OPERATIVE DI CONTROLLO DA PARTE DELL'INCARICATO

Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata "VerificaC19" che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

<u>La modalità operativa da attuare in concreto deve corrispondere alle seguenti indicazioni operative:</u>

- L'incaricato al controllo potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, sia a campione, garantendo il controllo di almeno il 20% degli interessati (adottando, in tal caso, criteri non sistematici per evitare elusioni calcolate) prioritariamente, al momento dell'ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all'ingresso, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (*Green Pass*).
- L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code (o altra modalità prevista)
- L'incaricato al controllo si troverà di fronte le tre seguenti informazioni:

1. GREEN PASS VALIDO

- a. Validità della Certificazione Verde (*Green Pass*)
- b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario

Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati. In questo caso l'incaricato al controllo consentirà l'accesso all'interessato;

2. ESENTATI

L'incaricato **consente l'accesso** ai luoghi di lavoro **all'interessato** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (*Green Pass*), è **in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale** per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;

- ➤ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio Regione);
- > Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

3. GREEN PASS NON PRESENTE O NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (*Green Pass*).

L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presente Certificazione Verde (*Green Pass*) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

7. OBBLIGHI E DIVIETI PER L'INCARICATO VERIFICATORE

L'Incaricato al Controllo:

> non deve effettuare: fotografie

- non deve effettuare: copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni
 Verdi (Green Pass)
- > non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- > non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- > <u>avverte</u> il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
- comunica con immediatezza al datore di lavoro o al Servizio del Personale se è il datore di lavoro ad eseguire direttamente le verifiche il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso o con verifica negativa durante l'orario di lavoro.
- non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679

il Direttore Generale dott. ing Ciro Verdoliva

al lavoro per garantire salute

AVVISO AI LAVORATORI

Oggetto: Green Pass

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, tutti i lavoratori per accedere ai luoghi di lavoro, devono essere in possesso del **Green Pass o di certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID 19.**

Tale adempimento si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (collaboratori, lavoratori autonomi).

Il datore di lavoro è tenuto a verificare, direttamente o tramite suo delegato, il controllo del possesso del Green Pass:

- > all'accesso del luogo di lavoro, prima dell'inizio della prestazione;
- > nei luoghi di lavoro, durante la prestazione.

Qualora, a seguito di richiesta ad esibire il **Green Pass**, venga accertato il mancato possesso o la non esibizione dello stesso, il datore di lavoro o il soggetto da lui incaricato, provvederà a segnalare la violazione alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione, ovvero fino al 31

dicembre 2021.

Con riferimento alla tipologia di lavoratori (soggetti che si recano in azienda senza vincolo di subordinazione, come nel caso dei consulenti e dei liberi professionisti in genere, dei collaboratori, degli agenti, dei tirocinanti e degli stagisti), l'accertamento del mancato possesso della Certificazione Verde impone invece una sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso.

il Direttore Generale

dott. ing. Ciro Verdoliva

al lavoro per garantire salute

Tale provvedimento non sarà applicato nei confronti dei lavoratori in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid 19 (certificazione da esibire)

21



AVVISO PER TUTTI I LAVORATORI

Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del *green pass* sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come si ottiene il Green Pass	Validità	
Somministrazione della prima dose di vaccino	Dal 15°giorno dopo la somministrazione vaccino fino alla data prevista per la seconda dose	
Completamento del ciclo vaccinale	12 mesi dalla data di completamento	
Guarigione da malattia Covid	6 mesi dall'avvenuta guarigione	
Esito di un tampone molecolare	Validità di 72 ore dall'esecuzione del test	
Esito di un tampone antigenico rapido	Validità di 48 ore dall'esecuzione del test	
Coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo	validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.	

CHI CONTROLLA IL GREEN PASS

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche saranno eseguite prima dell'accesso nei luoghi di lavoro. I controlli però possono essere fatti anche a campione.

SENZA GREEN PASS

Il lavoratore sprovvisto di *idonea certificazione o che si rifiuta di esibirla* è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della certificazione e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso.

SANZIONI

Per coloro che sono senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Il Direttore Generale Ing. Dr. Ciro Verdoliva

Al lavoro per garantire salute



Per i Lavoratori di imprese e per i professionisti esterni che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa

Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio per accedere negli ambienti di lavoro

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.

<u>Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.</u>

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, <u>regola valida anche per imprese e alle professionalità esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.</u>

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come si ottiene il Green Pass	Validità		
Somministrazione della prima dose di vaccino	Dal 15°giorno dopo la somministrazione vaccino fino alla data prevista per la seconda dose		
Completamento del ciclo vaccinale	12 mesi dalla data di completamento		
Guarigione da malattia Covid	6 mesi dall'avvenuta guarigione		
Esito di un tampone molecolare	Validità di 72 ore dall'esecuzione del test		
Esito di un tampone antigenico rapido	Validità di 48 ore dall'esecuzione del test		
coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo	validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.		

Chi controlla il Green Pass

In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte dell'Azienda la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all'atto dell'ingresso nelle sedi aziendali.

Senza Green Pass: Non sarà permesso l'accesso agli ambienti di lavoro

Il Direttore Generale Ing. Dr. Ciro Verdoliva



DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI "INCARICATI DEL CONTROLLO" (gli unici autorizzati ad effettuare i controlli e detti anche "verificatori" INCARICO DELEGA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

II/la	sottoscritto/a in qualità di datore di lavoro della sede dell'ASL Napoli 1 Centro,
	premesso che
	Il DL 21 settembre 2021 n.127 prevede l'esibizione del certificato verde per poter accedere ai luoghi in cui si svolge attività lavorativa pubblica o privata che Lei è stato individuato come soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche in base alle istruzioni di seguito specificate; che il presente incarico rientra tra gli obblighi lavorativi e le violazioni delle presenti istruzioni possono comporre l'applicazione di sanzioni disciplinari derivanti da inosservanza degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro;
	INCARICA
veri	Sig./Sig.ra, nato il, a, ad effettuare le fiche delle certificazioni verdi Covid-19, nel rispetto del Decreto Legge n. 127/2021 che dovrà re attentamente letto dall'incaricato e delle seguenti istruzioni:
	l'operazione di controllo avviene tramite l'App ufficiale "VerificaC19" (o altre specifiche funzionalità, che saranno eventualmente compiutamente definite in seguito) che occorrerà scaricare su un dispositivo mobile e il cui "vademecum" del Ministero della Salute 28 giugno 2021, (circ. n. 0028862) è presente nell'applicazione stessa Verifica C19 e se richiesto a sua disposizione in formato cartaceo; l'incaricato richiederà ai lavoratori, prima di accedere alla sede, agli uffici dell'Azienda o all'area in cui si svolge l'attività lavorativa, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID19, in formato digitale oppure cartaceo, ed eventualmente il proprio documento di riconoscimento (al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione); l'incaricato verificherà la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione [per ulteriori dettagli fare riferimento alla procedura aziendale]; l'incaricato non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi, né fare copia della certificazione o del documento d'identità; nel caso di contestazioni/rifiuto di esibizione/sospetta falsità/invalidità, si prevede di contattare il datore di lavoro che trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Jaco	per presa visione e impegno ad osservare le disposizioni
	per presa visione e impegno au osservare le disposizioni

Allegato alla presente il manuale d'uso dell'App ufficiale "verificaC19"

DATA PROTECTION

INCARICO PRIVACY PERSONALE ADDETTO ALLE VERIFICHE GREEN PASS

Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127

Il Responsabile interno del trattamento dei dati, in qualità di datore di lavoro e in relazione ai seguenti trattamenti, finalizzati alla prevenzione dal contagio da COVID-19:

- 1) <u>rilevazione della certificazione verde delle persone che accedono ai locali aziendali</u> in tempo reale e/o a tutti / a campione prima dell'accesso ai locali aziendali o, comunque, possibilmente prima dell'inizio o durante la prestazione lavorativa dell'interessato esclusivamente mediante utilizzo dell'app "VerificaC19" ((o altre specifiche funzionalità, che saranno eventualmente compiutamente definite in seguito), senza registrazione o conservazione, salvo quanto previsto dal seguente n. 2;
- 2) <u>consultazione</u> dei dati identificativi dell'interessato e <u>registrazione</u> dell'esito negativo del controllo solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e comunicazione all'ufficio gestione risorse umane;
- 3) <u>comunicazione</u> con immediatezza al datore del lavoro del nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso

Autorizza

Il sig/la sig.ra descritti, nel rispetto dei principi e delle norme di legge e dei regolan prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di protezione dei dati rispetto della riservatezza e della dignità delle persone.			
i, in ogni caso, vietato richiedere copia del Green Pass e registrarne la data di scadenza. Si richiama in particolare le prescrizioni contenute nelle linee guida aziendali in materia disponibili sul portale istituzionale aziendale.			
Data,			
Firma del Responsabile interno del trattamento (datore di Lavoro)			
Firma dell'autorizzato per presa visione e ricevuta			





Allegato 8

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CONTROLLI SUL GREEN PASS (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riformato dal D. Lvo 10 agosto 2018 n. 101)

Egregio Signore/Gentile Signora

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in qualità di TITOLARE del trattamento, nell'ambito dei controlli sul green pass(ex **D**ecreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", La informa che i Suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lvo 196/2003 così come modificato dal D. Lvo 101/2018.

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento sopraindicato si forniscono le seguenti informazioni al riguardo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Ai sensi del Reg. UE 2016/679 è l'ASL NAPOLI 1 CENTRO con sede legale in Via Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: dir.generale@aslnapoli1centro.it
DATA PROTECTION OFFICER	In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 - 39 del Reg. UE 2016/679, la ASL NAPOLI 1 CENTRO ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer, di cui riportiamo di seguito i contatti: e-mail: rpd@aslnapoli1centro.it; telefono: 081.2544519
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI	Per le finalità sotto indicate potranno essere trattate le seguenti categorie di dati: ✓ nome, cognome, data e Comune di nascita ed esito della verifica.

Finalità I	Del Trattamento e Base Giuridica	Periodo Conservazione	Natura Del Conferimento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:		L'esito delle verifiche potrà essere	Il conferimento dei dati è
1.	Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 in azienda verrà verificato il possesso e la validità della Certificazione Verde (Green Pass).	annotato su un documento cartaceo o digitale, che sarà poi	obbligatorio e non è richiesto il consenso
2.	di prevenzione dal contagio da COVID-19	trasmesso al personale	dell'interessato per il loro
	per la tutela della salute pubblica e/o correlate finalità di diagnosi e cura e/o di gestione del rapporto di lavoro, anche ex artt. 6, comma 1 lett e), lett.b), lett.c) e d) e 9 par.2 lettere b), g), h) ed i) e par.3 del Regolamento UE 2016/679 e relative norme di armonizzazione ed art. 2 sexies punto 2 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare lettere u) e dd) e/o di ricerca scientifica (nel rispetto degli artt.110 e 110 bis del Dlgs 196/2003 e s.m.i.).; giuridiche del trattamento sono adempimenti di obblighi di legge ed in	amministrativo autorizzato per le pratiche di propria competenza (es. sostituzioni e/procedura di assenza ingiustificata per il lavoratore privo di green pass). I dati personali strettamente necessari alla verifica del green pass verranno trattati per	trattamento. Nel caso di rifiuto dell'esibizione della Certificazione Verde sia cartacea sia digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati
particolare:		il periodo di tempo necessario	personali è vietato
A. B. C.	Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica obblighi di legge cui è tenuto il titolare e della normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia ed ex Dlgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i. per la sicurezza degli ambienti di lavoro	all'espletamento delle procedure di legge, fatta salva la necessità di maggior conservazione a fini di definizione di eventuali contenziosi.	l'accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.

I SOGGETTI AUTORIZZATI AL	La informiamo che i Suoi dati sono trattati dal personale designato e autorizzato nel rispetto del segreto		
TRATTAMENTO E	professionale, del segreto d'ufficio e secondo quanto previsto dalla normativa in materia di data protection.		
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI	I dati relativi alla regolarità della certificazione COVID saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa.		
	Tali dati potranno in particolare essere comunicati alle Autorità che necessitano di tali informazioni per portare		
 	avanti i provvedimenti disciplinari e sanzionatori di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della		
	certificazione Covid non saranno oggetto di comunicazione. In nessun caso i dati verranno diffusi.		
MODALITÀ DI TRATTAMENTO	Il trattamento dei dati personali identificativi dell'interessato che risultano dalla scansione del codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l'informazione relativa all'esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde è condotto secondo le istruzioni aziendali contenute in linee guida predisposte ad hoc e con l'impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare illeciti nel rispetto della normativa in materia vigente. In caso di sospetto sull'identità dell'interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale l'esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.		
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE	I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea. Non si effettuano profilazioni o decisioni		
EXTRA UE - PROFILAZIONI	automatizzate		
DIRITTI DEGLI INTERESSATI	Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD, ai contatti sopra riportati, allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.		
MODIFICHE INFORMATIVA	Tale documento potrebbe essere modificato vista l'evoluzione del fenomeno emergenziale. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.		
I presente documento viene pubblicato nel	sito internet aziendale al quale gli operatori aziendali fanno rinvio		





REGISTRO VERIFICA GREEN PASS*

Nome e Cognome Delegato				
Servizio	di appartenenza			
Sede Ve	erifica	Data verifica		
n.	RUOLO E FUNZIONE	LUOGO DEL CONTROLLO	ESITO VERIFICA GREEN PASS	IN CASO DI NON CONFORMITA' INSERIRE DETTAGLI (Codice Fiscale)
1	 □ DIRIGENTE □ SANITARIO □ AMMINISTRATIVO □ AZIENDA ESTERNA □ ALTRO 	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
2	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
3	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
4	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
5	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
6	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	□ UFFICIO □ INGRESSO □ ALTRO	□ CONFORME □ PROBLEMA TECNICO □ NON CONFORMITA'	
7	DIRIGENTE SANITARIO AMMINISTRATIVO AZIENDA ESTERNA ALTRO	UFFICIO INGRESSO ALTRO	☐ CONFORME ☐ PROBLEMA TECNICO ☐ NON CONFORMITA'	

Firma del Delegato alla verifica

^{*} Si ricorda che <u>non è consentito detenere copia cartacea o digitale</u> (e.g.: foto) dei Green Pass